



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
COMUNICATO UFFICIALE N° 166/C.D.T. 11
DEL 06 NOVEMBRE 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

ERRATA CORRIGE

Per un refuso tipografico nelle decisioni relative al procedimento 15/B pubblicate sul precedente Comunicato Ufficiale 153 CDT 10 del 30/10/2012, è stata erroneamente indicata quale società sanzionata con ammenda di €.300,00 la società ASD ALI' TERME (936417) al posto della società deferita ACSD MPS ALI' TERME.
Si precisa pertanto che l'ammenda di €.300,00 indicata nelle decisioni del suddetto procedimento deve intendersi imputata alla società ACSD MPS ALI' TERME (921800).

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, Componenti, di cui l'ultimo anche f.f. di Segretario, si è riunita il giorno 06 Novembre 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni

APPELLI

Procedimento 5/A

ASD ALBATROS (Pa) – gara 1^ Categoria (gir.H) ASD Albatros/Milena Calcio del 30/09/2012 - preannuncio reclamo

La società ASD Albatros ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a suo carico, senza tuttavia dare alcun seguito al preannuncio medesimo.

La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa (art. 36 comma 6 C.G.S.),

P.Q.M.

In applicazione degli artt. 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S., dispone a carico della società ASD Albatros l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

Procedimento 18/A

SCD COLLESANO (Pa) – gara Promozione (gir.B) SCD Collesano/ASD Spadaforese del 07/10/2012 - preannuncio reclamo

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a suo carico, senza tuttavia dare alcun seguito al preannuncio medesimo.

La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa (art. 36 comma 6 C.G.S.),

P.Q.M.

In applicazione degli artt. 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S., dispone a carico della società SCD Collesano l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

Procedimento n° 24/A

A.S.D. NUOVA KAMARINENSE (RG), avverso squalifica calciatore Barrera Filippo per 8 gare - Gara Campionato 1^ categoria Gir. G, Netina Calcio/Nuova Kamarinense del 02/10/2012 - C.U. n° 149 LND del 26/10/2012.

La A.S.D. Nuova Kamarinense, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna ritualmente la decisione in epigrafe, sostenendo che il calciatore Barrera, capitano della squadra, ha sì protestato nei confronti del direttore di gara, senza tuttavia spintonarlo ma solo interponendosi tra questi e gli altri calciatori della squadra, anch'essi intenti a protestare animatamente.

Chiede pertanto una sensibile riduzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente rileva che a termini dell'art. 35 n° 1 il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In tale rapporto si rileva che il calciatore Barrera Filippo, capitano della squadra, è stato espulso al minuto 83 per proteste nei confronti dell'arbitro e ripetuti spintoni. Nel rapporto si rilevano inoltre altri provvedimenti, di ammonizione, a carico di due calciatori della Nuova Kamarinense, assunti per proteste reiterate nei confronti del direttore di gara.

Tali circostanze e l'ulteriore considerazione che comunque nessun calciatore abbia assunto comportamenti o atteggiamenti offensivi e minacciosi, rendono plausibili, sia pure solo in parte, le motivazioni espresse dalla società appellante, conseguendone l'accoglimento dell'appello. La sanzione, aggravata trattandosi di capitano della squadra, va quindi contenuta nei limiti di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone determinarsi in sei giornate di gara la sanzione a carico del calciatore Barrera Filippo.
Senza addebito di tassa reclamo.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 06/11/2012

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**